



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO**

**L-9201 OSTETRICIA**

**Sede di Bologna**

## INDICE

- ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
- ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE
- ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE
- ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
- ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE
- ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE
- ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
- ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE
- ART. 12 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

## ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

### a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Ostetricia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

È necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze definite annualmente dal decreto ministeriale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

### b. Modalità di ammissione

#### - Numero programmato

Il corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

#### - Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi

Fatta salva l'eventuale soglia necessaria all'inserimento in graduatoria prevista da disposizioni ministeriali, le conoscenze e competenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea sono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione del punteggio minimo di

- 20 punti per le studentesse e gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini italiani, dell'Unione Europea ed equiparati,
- 5 punti per le studentesse e gli studenti rientranti nel contingente dei cittadini non UE residenti all'estero.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato l'obbligo formativo aggiuntivo: "Acquisizione di nozioni di base".

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione, come attività formativa integrativa, a corsi di recupero online di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, a frequenza obbligatoria, al termine dei quali devono superare una verifica

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica che accerterà l'apprendimento, da parte della studentessa o dello studente, delle conoscenze degli elementi di base di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. La verifica consiste in un test a risposta multipla da effettuare in postazioni informatiche e si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dalla studentessa o dallo studente.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Alle studentesse e agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

## **ART.2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI**

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

## **ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

## **ART. 4 FREQUENZA OBBLIGATORIA E PROPEDEUTICITÀ**

La frequenza alle attività didattiche frontali, alle attività integrative, alle attività formative professionalizzanti è di almeno il 75%; la presenza ai laboratori professionalizzanti e alle attività di tirocinio è del 100%.

La frequenza viene verificata dalle/dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note alle studentesse e agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Le propedeuticità sono indicate nell'allegato piano didattico.

Tutte le valutazioni attribuite alla studentessa o allo studente dalle singole Unità Operative frequentate nel corso del tirocinio clinico devono essere positive affinché la studentessa/lo studente possa essere ammesso alla prova d'esame delle attività professionalizzanti di tirocinio previste per ogni anno di corso. In caso di valutazione negativa le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare

## **ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE**

La studentessa o lo studente possono optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

## **ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note alle studentesse e agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE**

La studentessa o lo studente possono indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se la studentessa o lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### **ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui la studentessa o lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità delle studentesse e degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle

#### **ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE**

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni

date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

## **ART. 11 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE**

### **a. Caratteristiche della prova finale**

La prova finale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale, con decreto ministeriale: di norma, la prima nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.

La prova finale si compone di:

- una prova pratica nel corso della quale la studentessa o lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione. La tesi deve essere redatta dalla studentessa o dallo studente su un argomento affrontato in maniera specifica ed individuale e deve essere volta a dimostrare la acquisita capacità di affrontare argomenti professionali in modo originale ed autonomo.

Nel caso di esito negativo della prova pratica, la studentessa o lo studente non può essere ammessa/o alla discussione dell'elaborato di tesi.

### **b. Modalità di svolgimento della prova finale**

Alle sessioni sono ammesse/i le candidate e i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta di laurea alla presenza di un'apposita Commissione formata secondo la normativa ministeriale.

La Commissione valuterà le laureande e i laureandi nel loro complesso.

La valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima (110/110). La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

## **ART. 12 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI**

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.